



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*



ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI

Via Marsala 13 – 27058 Voghera (PV) Tel. 0383- 41371 C.F. 95032770182

Email: pvic826009@istruzione.it – PEC: pvic826009@pec.istruzione.it

Sito web: www.icsandropertinivoghera.edu.it – COD. UNIV. UFFICIO UF1EN5



CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA

Deliberata dal Collegio dei docenti in data 15/05/2024 e dal Consiglio di Istituto in data 16/05/2024

La valutazione nella scuola Primaria è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento, a garanzia del successo formativo e scolastico. Finalizzata a favorire il processo di apprendimento, la valutazione ha carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato.

Questo tipo di valutazione, intesa come processo regolativo, precede, accompagna e segue ogni processo curricolare.

La normativa (O.M. 172 del 4/12/2020) ha individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale e consente di rappresentare gli articolati processi cognitivi e metacognitivi, emotivi e sociali attraverso dei giudizi descrittivi. Per individuare e definire il repertorio degli obiettivi di apprendimento, oggetto della valutazione periodica e finale di ciascun alunno in ogni disciplina, è stato svolto un lavoro condiviso dai docenti di ciascuna Interclasse.

Ogni obiettivo è stato declinato in quattro livelli di apprendimento che descrivono analiticamente che cosa l'alunno deve dimostrare di saper fare e come l'alunno ha messo in atto le dinamiche di apprendimento durante le varie attività proposte. La valutazione degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13/04/2017, n. 66.

La valutazione degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8/10/2010, n. 170.

Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato. L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è dispo-

sta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

In tale eventualità vengono attivate specifiche strategie e azioni (didattica individualizzata e personalizzata) che consentano il miglioramento degli apprendimenti.

I docenti della classe, sentiti i genitori, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal Dirigente Scolastico, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere alla classe successiva, in casi eccezionali, a seguito di mancata frequenza scolastica. È possibile derogare a tale criterio nei seguenti casi:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
- assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia (fisica o psicologica) documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia;
- assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia, documentate e debitamente motivate (lutto di un parente stretto, trasferimento della famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, rientro nel paese d'origine per motivi legali);
- assenze dovute alla partecipazione a competizioni sportive a livello agonistico nazionale.

Considerata l'importanza delle relazioni che si instaurano con i compagni e gli insegnanti, in talune circostanze, la non ammissione alla classe successiva, è valutabile dai docenti della classe, con accurata ponderazione, nel caso in cui l'alunno venga inserito nella classe dei pari a fine anno scolastico (aprile/maggio) senza che abbia una minima conoscenza della lingua italiana e in mancanza di documentazioni che attestino il precedente percorso scolastico, svolto nel Paese di origine.

La non ammissione viene intesa:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- come evento da considerare negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria primo grado);
- come evento da evitare, comunque, al termine della classe prima primaria;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rivelati produttivi.

Il Collegio considera casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica);
2. mancati processi di miglioramento cognitivo, pur in presenza di documentati percorsi individualizzati;
3. gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in pre-

senza di documentati stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.